Nella causa

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIE SIDERURGICHE ITALIANE (I. S. A.),

con sede legale a Milano e domicilio eletto
a Lussemburgo presso il Dott. Guido Rietti,
ivi, Boulevard Roosevelt 15,

parte ricorrente,

rappresentata dal suo presidente Emilio Pozzi,
ed assistita dall'Avv. Pietro Gasparri,
Professore alla facoltà di Diritto dell'Università di Perugia,
patrocinante presso la Corte di Cassazione, Roma,

e

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto a Lussemburgo
presso i proprî uffici, Place de Metz 2

parte convenuta,

rappresentata dall'Avv. Nicola Catalano,
suo consulente giuridico,
in qualità di agente

ed assistita dall'Avv. Jean Coutard,
patrocinante presso il Consiglio di Stato e la Corte
di Cassazione, Parigi,

causa che ha per oggetto l'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità N^i^ 1-54, 2-54 e 3-54 del 7 gennaio 1954;

LA CORTE,

composta dai Signori:

M. Pilotti, *Presidente,*
P. J. S. Sarrarens e Ch. L. Hammes, *Presidenti di Sezione,*
O. Riese, L. Delvaux, J. Rueff e A. van Kleffens, *Giudici,*
Avvocato Generale: M. Lagrange,
Cancelliere: A. van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

La parte ricorrente ha presentato in data 18 febbraio 1954, depositandolo nella Cancelleria della Corte di Giustizia, un ricorso con cui chiede l'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità N^i 1-54, 2-54 e 3-54 del 7 gennaio 1954, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità* 1954, a pagg. da 217 a 224;

Il ricorso è stato presentato nei termini previsti dall'art. 33, terzo comma del Trattato, ed in conformità al disposto degli artt. 83 ed 84 del Regolamento della Corte;

Ai sensi dell'art. 12, primo comma, dello statuto dell'associazione ricorrente, il suo presidente la dirige e la rappresenta nei rapporti interni ed esterni;

La parte ricorrente ha fornito la prova che il Signor Emilio Pozzi è il suo presidente;

La nomina dell'avvocato della parte ricorrente è stata fatta ritualmente;

Dagli atti prodotti dalle parti e dalle decisioni impugnate risulta in fatto quanto segue:

il 2 maggio 1953, l'Alta Autorità emanò in base all'art. 60 del Trattato, le decisioni N° 30-53 e N° 31-53, con le quali stabiliva quali erano i sistemi vietati dall'art. 60 N° 1 ed emetteva, per il mercato dell'acciaio, disposizioni relative alla pubblicità dei listini e delle condizioni di vendita. Tali disposizioni imponevano alle imprese di pubblicare preventivamente il loro listino e di attenersi rigorosamente ai prezzi pubblicati: ogni deroga ai prezzi di listino costituiva pertanto un «sistema discriminatorio» vietato;

il 7 gennaio 1954, l'Alta Autorità ha modificato le predette prescrizioni con le decisioni N^i 1-54, 2-54 ora impugnate;

in virtù delle nuove disposizioni il praticare prezzi diversi da quelli del listino non costituisce più una pratica vietata qualora il venditore possa dimostrare che trattasi di transazione che non rientra nelle categorie previste dal suo listino, oppure che gli scarti di prezzo

praticati, lo furono «in ugual misura» in tutte le transazioni comparabili (decisione N° 1-54); — venne inoltre introdotto per il mercato dell'acciaio ed esclusivamente per questo, un margine medio di tolleranza del 2,5 % entro il quale sono consentiti scarti dai prezzi di listino, con riguardo alle transazioni concluse negli ultimi 60 giorni, senza obbligo di preventiva pubblicazione di un nuovo listino (decisione N° 2-54); — infine, per assicurare il controllo, è stato imposto alle imprese di inviare all'Alta Autorità dei rapporti quindicinali sugli scarti applicati (decisione N° 3-54);

Nelle sue conclusioni la parte ricorrente chiede alla Corte di pronunciare

«l'annullamento ai sensi dell'art. 33 comma secondo del Trattato, delle decisioni impugnate con applicazione dell'art. 60 del suo regolamento per quanto concerne le spese».

Nel corso della discussione orale la ricorrente ha specificamente concluso per l'annullamento dell'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 1-54, degli artt. 1, 2 e 3 della decisione N° 2-54 e della decisione N° 3-54;

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca i seguenti mezzi:

A. — Sviamento di potere,

B. — Violazione del Trattato.

Il ricorso è stato notificato all'Alta Autorità il 19 febbraio 1954 in conformità a quanto dispone l'art. 33 del Regolamento della Corte;

La comparsa di risposta è stata depositata nella Cancelleria nei termini prescritti dall'art. 31 paragrafo 1 del Regolamento della Corte;

La nomina dell'agente e dell'avvocato dell'Alta Autorità è stata fatta ritualmente;

Nella sua comparsa di risposta l'Alta Autorità chiede alla Corte:

«a) *in via principale*

dichiarare improponibile la domanda proposta dalla associazione «Industrie Siderurgiche Associate» (I.S.A.) con instanza del 18 febbraio 1954, notificata il 19 febbraio 1954;

b) in via subordinata

respingere la domanda stessa nel merito;
con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari.»

La comparsa di risposta è stata notificata alla parte ricorrente il 20 marzo 1954, in conformità a quanto dispone l'art. 33 paragrafo 2 del Regolamento della Corte;

La replica è stata depositata nella Cancelleria nel termine fissato dal Presidente della Corte con ordinanza del 20 marzo 1954 ed è stata notificata all'Alta Autorità il 4 maggio 1954, in conformità a quanto dispone l'art. 33 paragrafo 2 del Regolamento della Corte;

Nella sua replica, la parte ricorrente ha chiesto:

«che l'eccellentissima Corte voglia, previo espletamento dei mezzi istruttori che riterrà di ordinare di ufficio e di quelli che ci riserbiamo di chiedere dopo la risposta avversaria a questa comparsa e previo comunque l'ordine di produzione nei loro testi integrali dei verbali del Comitato Consultivo e del Consiglio di Ministri, nonchè di ogni altro documento idoneo ad illustrare i precedenti e i moventi delle decisioni impugnate, annullare le decisioni stesse.»

La controreplica dell'Alta Autorità è stata depositata nella Cancelleria nei termini fissati dal Presidente della Corte con ordinanza del 4 maggio 1954, prorogati con ordinanza del 2 giugno 1954 ed è stata notificata alla parte ricorrente il 13 luglio 1954, in conformità a quanto dispone l'art. 33 paragrafo 2 del Regolamento della Corte;

Nella sua controreplica l'Alta Autorità ha concluso in via subordinata:

«dichiarare se del caso, irricevibili, ai sensi dell'art. 24 paragrafo 2 del Regolamento di Procedura, le nuove censure contenute nella memoria in replica...»

Dopo il deposito della controreplica, avvenuto il 12 luglio 1954, il procedimento scritto fu chiuso in conformità a quanto dispone l'art. 34 comma 1 del Regolamento della Corte;

Il 12 luglio 1954 il Presidente della Corte ha designato quale relatore il giudice O. Riese, ai sensi dell'art. 34 primo comma del Regolamento della Corte;

Nella sua relazione preliminare il giudice relatore ha ritenuto che la causa non abbisognava di istruzione;

In conformità a quanto dispone l'art. 34, ultimo comma, del Regolamento della Corte, questa, sentito l'Avvocato Generale, ha deciso di iniziare il procedimento orale senza procedere all'istruzione della causa;

Il Presidente della Corte, in conformità a quanto dispone l'art. 45 paragrafo 2 del Regolamento della Corte, ha fissato al 3 novembre l'udienza per la discussione orale della causa;

Le pubbliche udienze furono tenute nei giorni 8, 9, 10 ed 11 novembre 1954;

Nelle udienze le parti hanno esposto le loro difese orali;

Nell'udienza dell'8 novembre 1954 la parte ricorrente ha chiesto alla Corte di disporre che l'Alta Autorità produca tutti i documenti relativi alla causa e che l'avvocato della ricorrente sia messo in grado di esaminare detti documenti col vincolo del segreto professionale;

All'udienza dell'11 novembre 1954 ed in conformità a quanto è previsto negli artt. 11 e 21 ultimo comma del protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, l'Avvocato Generale ha concluso ed ha chiesto la reiezione del ricorso;

In conformità a quanto dispone l'art. 50 paragrafo 2 del Regolamento della Corte, nell'udienza dell'11 novembre 1954, il Presidente ha dichiarata chiusa la discussione orale;

A sostegno dei mezzi e delle conclusioni rispettivamente fatti valere, le parti hanno sviluppato i seguenti argomenti:

1. Sulla proponibilità

a) *Argomenti della parte convenuta*

L'Alta Autorità eccepisce la proponibilità del ricorso. Ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del Trattato, le associazioni di imprese possono impugnare decisioni generali dell'Alta Autorità soltanto nel caso in cui dette decisioni siano inficiate da sviamento di potere nei loro confronti. Uno sviamento di potere di tal genere presuppone che la decisione vizata sia generale soltanto in apparenza ma che in realtà colpisca individualmente l'impresa o le imprese ricorrenti, il caso cioè in cui l'Alta Autorità abbia fatto uso del suo potere di emettere decisioni generali ad un fine diverso da quello voluto dal Trattato. Siffatta ipotesi non ricorre nella specie neppure secondo l'assunto della ricorrente.

Seppure non si volesse aderire a questa interpretazione, deve ugualmente negarsi alla parte ricorrente il diritto di presentare ricorso perchè essa non ha fornito le prove della sussistenza d'uno sviamento di potere nei suoi confronti. Non basta che la ricorrente affermi esservi «sviamento di potere nei suoi confronti»; il ricorso è proponibile soltanto qualora tale vizio realmente sussista.

b) *Argomenti della parte ricorrente*

Ad avviso della parte ricorrente, l'interpretazione che l'Alta Autorità dà dell'art. 33 è errata. Detto articolo enuncia chiaramente che le imprese possono impugnare delle decisioni generali vere e proprie. Accogliere la tesi dell'Alta Autorità equivarrebbe a dire che i compilatori del Trattato hanno limitato il diritto delle associazioni e delle imprese ad impugnare decisioni generali, ai casi più deteriori dello sviamento di potere. Tale tesi sarebbe incompatibile con la dignità dell'Alta Autorità; essa per di più annullerebbe praticamente il diritto dei privati di impugnare le decisioni generali dell'Alta Autorità. Non si può pensare che i compilatori del Trattato abbiano voluto concedere alle imprese una tutela giurisdizionale inferiore a quella di cui esse godono in virtù dei rispettivi ordinamenti giuridici interni ed in particolare di quelle italiane.

I ricorsi delle associazioni e delle imprese contro le decisioni generali dell'Alta Autorità sono proponibili quando vi si denunci uno sviamento di potere nei riguardi della parte ricorrente a prescindere dalla prova che tale vizio realmente sussista.

Vi è sviamento di potere quando l'Alta Autorità si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle che avrebbero dovuto guidarla e trascuri quelle di cui deve tener conto. E lo sviamento di potere

sussiste «nei confronti» del ricorrente qualora esso subisca un danno diretto e speciale in conseguenza della decisione impugnata. Siffatto danno può risultare dalla circostanza che la decisione di cui trattasi minacci la situazione economica della ricorrente ad esempio col sopprimere delle norme protettive di cui essa in precedenza godeva. Nel caso in esame, tali condizioni si sono tutte verificate come appare da quanto la ricorrente ha dedotto ed esposto a sostegno del suo ricorso.

Del resto anche qualora si aderisse alla tesi dell'Alta Autorità, il ricorso non sarebbe «improponibile» perchè le decisioni impugnate eludono l'art. 30 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie, il quale mira alla particolare salvaguardia della siderurgia italiana.

2. Nel merito

A. — SVIAMENTO DI POTERE IN RELAZIONE ALL'ART. 60 DEL TRATTATO; VIOLAZIONE DI DETTO ARTICOLO

a) *Argomenti della parte ricorrente*

Le decisioni *de quo* sono inficiate da sviamento di potere e sono contrarie al Trattato.

L'Alta Autorità ha sviato i poteri che le sono conferiti dall'art. 60 N^i 1 e 2*a*) per giungere a delle conseguenze giuridiche che stanno in contraddizione col Trattato ed in particolare per eludere il principio di non discriminazione. A norma dell'art. 60, l'obbligo della pubblicità non è soltanto un semplice mezzo per esercitare il controllo sulle discriminazioni ma fra l'obbligo della pubblicità ed il divieto di discriminazione vi è uno stretto legame giuridico. Si può anche dedurre dal N° 2 *a* citato, che il divieto posto nel N° 1, di mutare il prezzo da una vendita all'altra permane in ogni caso, sintanto che il relativo listino resti in vigore. In contrasto con tale sistema, gli scarti rimangono ora vietati soltanto nei riguardi delle transazioni concluse simultaneamente, caso questo privo di significato pratico. Il criterio di transazioni comparabili viene così ad essere svuotato di contenuto. Il Trattato procede dal principio assoluto della illiceità di ogni scarto rispetto ai listini. Lo scarto medio del 2,5 % consentito ai produttori permette, in casi particolari di concedere dei ribassi sensibilmente più forti che possono raggiungere il 25 % e divengono in tal modo possibili quei ribassi di prezzo «puramente temporanei o puramente locali», esplicitamente vietati dall'art. 60; oltre a ciò il N° 2 a del citato articolo conferisce all'Alta Autorità soltanto il potere di disciplinare i limiti e la forma della pubblicità ma non già quello di far mutare il carattere obbligatorio dei listini.

Che il Trattato considera leciti soltanto i prezzi pubblicati risulta anche dalla circostanza che il N° 2 *b*) dell'art. 60 permette l'allineamento soltanto sui «listini» dei concorrenti. Qualsiasi allineamento è ormai impossibile in quanto non è noto il prezzo applicato dai concorrenti.

La decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 è stata fatta apparire come contenente soltanto norme sulla pubblicità dei prezzi e delle condizioni di vendita ma essa contiene, in realtà, una definizione di sistemi discriminatori che non poteva essere data senza previa consultazione del Consiglio di Ministri.

b) *Argomenti della parte convenuta*

Allorchè la parte ricorrente, assume che l'Alta Autorità ha inteso dare una definizione delle pratiche discriminatorie sotto il pretesto di prescrivere regole di pubblicità, essa non fa valere in realtà un mezzo di sviamento di potere ma bensì mezzi di violazione del Trattato, d'incompetenza e di violazione di forme sostanziali. Si tratta pertanto di mezzi che la ricorrente non ha il diritto di invocare ai sensi dell'art. 33 comma secondo.

Inoltre la censura secondo la quale la decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 contiene in realtà una definizione di pratiche discriminatorie, come pure la censura che si fonda sull'asserzione che l'Alta Autorità non deve, in linea generale, consentire alcuno scarto, sono state per la prima volta elevate nella replica; esse sono di conseguenza irricevibili, in applicazione dell'art. 29 paragrafo 3 del Regolamento della Corte.

Per di più l'Alta Autorità non è stata guidata dall'intento che la parte ricorrente le attribuisce e le decisioni impugnate non costituiscono neppure una violazione del Trattato. Le infrazioni alle regole di pubblicità — regole che sono un semplice mezzo e non costituiscono di per sè stesse un fine — e le infrazioni al principio della non discriminazione, sono due trasgressioni ben diverse. Come lo riconosce la stessa ricorrente, l'Alta Autorità ha il potere di disciplinare l'estensione della pubblicità; da ciò deriva il suo potere di autorizzare, entro limiti ristretti, degli scarti rispetto ai prezzi di listino e di fissare il termine per l'entrata in vigore dei nuovi listini. È questo il solo contenuto della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54; tale decisione non si propone affatto di dare una definizione delle pratiche vietate nè sopprime il principio del carattere obbligatorio dei listini. Del resto, in merito alla decisione N° 2-54, vi è stato col Consiglio di Ministri un ampio scambio di vedute che praticamente equivale ad una «consultazione» benchè questa non fosse necessaria.

La ricorrente parte da un errato concetto del criterio di «transazioni comparabili». Se durante un determinato periodo, un'impresa pratica dei prezzi che variano da una transazione all'altra, tal modo di procedere non costituisce discriminazione qualora la situazione del mercato sia nel frattempo mutata.

I ribassi non possono venir concentrati su determinate transazioni o sulle vendite fatte in determinati paesi, ma devono essere praticati in misura uguale in tutte le transazioni comparabili. Di conseguenza, degli scarti del 25 %, per riprendere l'esempio della parte ricorrente, restano legalmente esclusi. Infatti la libertà d'azione che la decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 concede alle imprese, è in pratica molto ristretta ed obbliga le imprese a rettificare i loro listini senza attendere che il limite del 2,5 % sia raggiunto.

Il richiamo ai ribassi di prezzo «puramente temporanei o puramente locali» fallisce al suo scopo poichè la norma di cui trattasi mira a tutt'altro fine, cioè a quello di impedire il formarsi di posizioni monopolistiche. Per di più l'evenienza che la ricorrente paventa, poteva verificarsi nello stesso modo anche vigente il precedente sistema.

Il Trattato permette l'allineamento sui prezzi effettivamente applicati; «listino» non è sinonimo di «listino pubblicato». L'allineamento rimane possibile come in passato; la circostanza che le imprese continuino a valersi nella più ampia misura di questa facoltà ne dà la prova. Il mercato dell'acciaio, che è perfettamente organizzato, permette ad ogni produttore di conoscere i prezzi applicati dai concorrenti.

B. — SVIAMENTO DI POTERE IN RELAZIONE ALL'ART. 64 DEL TRATTATO

a) *Argomenti della parte ricorrente*

L'Alta Autorità ha fatto cattivo uso dei suoi poteri al fine di sottrarsi al dovere d'infliggere sanzioni, ai sensi dell'art. 64, per le numerose infrazioni commesse da certe imprese all'obbligo di rispettare i listini. L'Alta Autorità non ha soltanto la facoltà ma anche il dovere di infliggere sanzioni ai trasgressori.

b) *Argomenti della parte convenuta*

L'Alta Autorità non ha avuto l'intento che la parte ricorrente le attribuisce. All'opposto, le nuove norme mirano, fra l'altro, a faci-

litare l'accertamento di eventuali infrazioni. Inoltre il Trattato lascia all'Alta Autorità il potere di apprezzare se essa intenda eventualmente infliggere sanzioni. Essa può farlo equamente soltanto ove sia in possesso di precise informazioni sulle varie infrazioni e se sia in tal modo posta in grado di punire tutti i trasgressori.

C. — SVIAMENTO DI POTERE IN RELAZIONE AL PARAGRAFO 30 No 2 DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE; VIOLAZIONE DI DETTO PARAGRAFO

a) *Argomenti della parte ricorrente*

Le decisioni impugnate tolgono al citato paragrafo ogni pratico significato. Tale testo è inteso a proteggere l'industria siderurgica italiana e particolarmente le piccolo e medie imprese che aderiscone alla associazione ricorrente. Se esso vieta l'allineamento sui prezzi delle imprese italiane, bisogna dedurne a fortiori, ch'esso non permette offerte inferiori ai suddetti prezzi mentre ora le offerte inferiori sono consentite, grazie alla possibilità di concedere, in casi particolari, dei ribassi anche sensibilmente più forti al 2,5 %.

b) *Argomenti della parte convenuta*

Il paragrafo 30 No 2 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie, vieta soltanto l'allineamento sulle parità delle imprese italiane. Nulla hanno a ciò mutato le nuove norme. Per le imprese straniere sarà difficile vendere i loro prodotti in Italia a prezzi inferiori a quelli delle imprese italiane, stante la necessità di aggiungere al prezzo le spese di trasporto e tenuto conto del permanere dei dazi protettivi italiani. Se ciò nonostante un produttore straniero fosse in grado di vendere a prezzi inferiori a quelli delle imprese italiane, ciò rappresenterebbe unicamente un normale fenomeno della concorrenza cui le imprese italiane dovrebbero, come tutte le altre, rassegnarsi.

D. — SULLA MANCANZA DI UNA SPIEGAZIONE IN MERITO AI DIFFORMI PARERI DEL CONSIGLIO DI MINISTRI E DEL COMITATO CONSULTIVO QUALE SINTOMO DI SVIAMENTO DI POTERE

a) *Argomenti della parte ricorrente*

Su punti importanti, il Consiglio di Ministri ed il Comitato Consultivo hanno espresso parere contrario sui progetti presentati dall'Alta Autorità. Infatti, l'adozione d'un margine unitario fisso, proposto dai

membri di detti organismi, avrebbe avuto una serie di vantaggi nei confronti del sistema del margine medio, introdotto con le decisioni impugnate. Nella esposizione dei motivi delle decisioni impugnate, l'Alta Autorità non ha nemmeno menzionato tali divergenti pareri; ancor meno essa ha fornito spiegazioni a tale proposito. Vi è in ciò una violazione dei principi d'una sana amministrazione; se anche siffatta omissione non costituisca per sè stessa uno sviamento di potere, essa è, ciò non di meno un sintomo della sussistenza di tale vizio.

b) *Argomenti della parte convenuta*

Il Consiglio di Ministri ha espresso il suo accordo sulla decisione dell'Alta Autorità N° 1-54. Il Comitato Consultivo, all'unanimità meno un voto, ed il Consiglio di Ministri all'unanimità, hanno riconosciuto in linea di principio, il potere dell'Alta Autorità d'introdurre un margine di tolloranza. Il Comitato Consultivo è stato di diverso parere soltanto su una questione secondaria allorchè si è pronunciato per l'adozione di un margine uniforme invece d'un margine medio. Inoltre, si evince dall'art. 15 e da ragionevoli considerazioni che l'Alta Autorità nella motivazione delle sue decisioni, non è tenuta a pronunciarsi sulle divergenti opinioni espresse dagli organi consultivi.

Ritenuto in fatto che la Corte, con la sua sentenza N° 1-54 pubblicata il 21 dicembre 1954 nella causa del Governo della Repubblica francese contro l'Alta Autorità ha annullato l'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54.

E che l'Alta Autorità con la decisione N° 1-55 del 4 gennaio 1955, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale della Comunità 1955 pag. 542*, ha abrogato la sua decisione N° 3-54;

IN DIRITTO

Per statuire nella presente causa, la Corte osserva quanto appresso:

1. Sulla ricevibilità

a) La Corte constata che la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2 *b* del suo Statuto, è una associazione di imprese che risponde alle condizioni previste dagli artt. 33, comma 2°, e 48 del Trattato.

b) Le decisioni impugnate sono delle decisioni generali. La Corte respinge la tesi della parte convenuta secondo cui la ricevibilità dei ricorsi introdotti dalle imprese o dalle associazioni di imprese, contro le decisioni generali, sarebbe condizionata dalla prova dell'esistenza di uno sviamento di potere nei loro confronti. Infatti, ai sensi dell'art. 33, comma 2°, del Trattato, le imprese od associazioni di imprese «possono presentare ... un ricorso contro le decisioni ... generali che esse *ritengono* inficiate da sviamento di potere nei loro confronti». Secondo questo testo, che è perfettamente chiaro, basta per la ricevibilità del ricorso che l'associazione ricorrente denunci formalmente uno sviamento di potere nei suoi confronti, esattamente come basta, perchè il ricorso di uno Stato sia ricevibile, che esso denunci uno dei quattro motivi di annullamento indicati nel primo comma dell'art. 33 del Trattato. Nel denunciare il vizio, la parte ricorrente dovrà indicare le ragioni dalle quali, a suo avviso, deriva lo sviamento di potere nei suoi confronti. Orbene, nel presente caso, è stato adempiuto a queste condizioni. Nel caso di un ricorso introdotto da una associazione di imprese, basta che essa denunci uno sviamento di potere nei confronti di una o di alcune delle imprese che aderiscono alla associazione. Nella presente causa, la parte ricorrente ha denunciato, esponendone i motivi, uno sviamento di potere nei confronti delle imprese che essa rappresenta, sviamento di potere in relazione al paragrafo 30 della Convenzione sulle Disposizioni Transitorie in relazione anche agli artt. 60 e 64 del Trattato, come pure a causa dell'insufficiente motivazione delle decisioni di cui trattasi.

La Corte ritiene che il Trattato non prevede nè esige alcuna ulteriore condizione per la ricevibilità del ricorso, quale sarebbe, in particolare, la prova che uno sviamento di potere nei confronti della parte ricorrente effettivamente sussiste. Questa prova sarà indispensabile per dimostrare la fondatezza del ricorso ma la questione rientra nell'esame del merito e non riguarda la ricevibilità.

c) La Corte, concordando su questo punto con l'Avvocato Generale, ammette la validità di un unico ricorso cumulativo per l'annullamento delle tre decisioni.

2. Sul merito

La Corte constata che per le ragioni in appresso esposte, il ricorso è divenuto privo di oggetto in riguardo alla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54, e così pure in riguardo alla domanda di annullamento della decisione N° 3-54. Quanto alla domanda di annullamento della decisione N° 1-54 e degli artt. 2 e 3 della decisione N° 2-54, risulta che essa non è fondata.

In tali condizioni, la Corte non ha da pronunciarsi sulla definizione dello sviamento di potere, ai sensi del 2° comma dell'art. 33 del Trattato, e neppure sull'interpretazione dei termini usativi «inficiate da sviamento di potere *nei loro confronti*».

1° L'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 essendo stato annullato *erga omnes* con la sentenza del 21 dicembre 1954, nella causa del Governo francese contro l'Alta Autorità, la presente domanda di annullamento è su questo punto divenuta priva di oggetto.

Ciò posto, non è necessario esaminare se su questo punto il ricorso risulti fondato nè di accertarlo esplicitamente nella sentenza, dato che una decisione già annullata od abrogata nel frattempo, non può ledere i diritti o gli interessi della parte ricorrente. La presente sentenza deve di conseguenza limitarsi a dichiarare che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54.

2° Alla stessa conclusione si deve giungere per quanto riguarda la decisione N° 3-54, posto che l'Alta Autorità l'ha abrogata con la sua decisione N° 1-55 del 4 gennaio 1955 *(Gazzetta Ufficiale della Comunità dell'11 gennaio 1955, pag. 542)*. Anche riguardo alla decisione dell'Alta Autorità N° 3-54 va pertanto dichiarato che non vi è luogo a provvedere.

3° Nei confronti della decisione dell'Alta Autorità N° 1-54, la parte ricorrente ha fatto valere gli stessi mezzi del Governo della Repubblica italiana, nella causa da esso introdotta contro l'Alta Autorità (causa N° 2-54 della Corte). La Corte nella sua sentenza in detta causa, ha disatteso tali mezzi, accertando che le disposizioni

di cui trattasi non violano nè il Trattato nè la Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie e che esse non costituiscono uno sviamento di potere. Non è stato invocato alcun nuovo mezzo che possa indurre la Corte a diversa pronuncia, quale che sia l'interpretazione da dare al concetto di «sviamento di potere nei loro confronti», nell'ambito dell'art. 33 del Trattato.

La decisione dell'Alta Autorità N° 1-54, infatti, pur dichiarando non discriminatori gli scarti dai prezzi previsti nel listino di una impresa quando si tratti di una transazione singolare o quando un uguale scarto sia praticato in tutte le transazioni comparabili, mantiene esplicitamente l'obbligo di rispettare le regole sulla pubblicità dei listini; tale disposizione non lede affatto la situazione giuridica della siderurgia italiana e non mira a portare una sanatoria alle trasgressioni anteriormente commesse.

4° La sentenza pronunciata il 21 dicembre 1954 nella causa del Governo italiano contro l'Alta Autorità ha accertato che gli artt. 2 e 3 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54 non costituiscono una violazione del Trattato o della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie e neppure uno sviamento di potere.

Quanto alla disposizione dell'art. 3 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54, che riduce ad un giorno il termine previsto per l'entrata in vigore dei nuovi listini, essa se pur costringe le imprese italiane a reagire più rapidamente alle modificazioni dei listini dei loro concorrenti, non intacca tuttavia seriamente la speciale protezione prevista in favore della siderurgia italiana.

5° Emerge da quanto sopra esposto che nessuna delle norme impugnate, e richiamate sub 3 e 4, viola il Trattato o la Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie.

Non vi è quindi luogo di risolvere la questione se, ed in quali condizioni, le imprese e le associazioni di imprese possono impugnare una decisione generale dell'Alta Autorità, per violazione di legge.

6° La parte ricorrente ravvisa una violazione delle norme di una sana amministrazione e conseguentemente un indizio atto ad accertare la sussistenza dello sviamento di potere, nel fatto che

l'Alta Autorità, nella motivazione delle decisioni impugnate, ha omesso di pronunciarsi sulle divergenti opinioni manifestatesi in seno agli organi consultivi. La Corte è di diversa opinione. Ai sensi dell'art. 15 del Trattato l'Alta Autorità è tenuta a «motivare» le sue decisioni ed a «far riferimento» ai pareri obbligatoriamente raccolti. Da ciò consegue che essa deve indicare i motivi che l'hanno indotta ad emanare le norme di cui trattasi e che essa ha l'obbligo di menzionare il fatto che i pareri prescritti dal Trattato sono stati espressi. Ma il Trattato non esige che essa faccia menzione dei pareri contrari espressi dagli organi consultivi o da taluni dei loro membri ed ancor meno che essa cerchi di confutare tali pareri. Ciò posto, l'omissione di cui si fa carico all'Alta Autorità non può venir considerata quale una prova, od anche quale un semplice principio di prova a sostegno del mezzo tratto dallo sviamento di potere.

7° La Corte respinge la richiesta di produzione di tutti i documenti relativi alla causa: quelli che la parte convenuta ha esibiti sono sufficienti, nella specie, per illuminare la Corte sugli scopi perseguiti dall'Alta Autorità.

SPESE DI CAUSA

La parte convenuta essendo rimasta soccombente sulle sue conclusioni principali con cui chiedeva dichiararsi improponibile il ricorso, la Corte ritiene equo compensare fra le parti le spese di causa, ai sensi dell'art. 60 paragrafo 2 del suo Regolamento.

Letti gli atti di causa;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'Avvocato Generale;

Visti gli artt. 31, 33, 48, 60 ed 80 del Trattato;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte;

Visto il Regolamento della Corte ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE,

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

Non vi è luogo a provvedere sul ricorso per annullamento proposto contro l'art. 1 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54, e contro la decisione dell'Alta Autorità N° 3-54.

Il ricorso per annullamento proposto contro la decisione dell'Alta Autorità N° 1-54 e contro gli artt. 2 e 3 della decisione dell'Alta Autorità N° 2-54, è respinto.

Sono compensate fra le parti le spese di causa. Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Così deciso dalla Corte, Lussemburgo, il giorno dieci febbraio 1955.

PILOTTI SERRARENS HAMMES
RIESE DELVAUX RUEFF VAN KLEFFENS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il giorno 11 febbraio 1955.

Il Presidente:
M. PILOTTI

Il Giudice Relatore:
O. RIESE

Il Cancelliere:
A. VAN HOUTTE